



Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

A.C. 1041 N.T.

Dossier n° 259 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1041 N.T.
Titolo:	Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	XI Lavoro

Contenuto

La **proposta di legge C. 1041** (Di Salvo) introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il **pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali**, con specifici mezzi.

Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella **relazione illustrativa**, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare". La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro **solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale**, con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico bancario;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal lavoratore;
- emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di assegni o di somme contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ([articolo 2094 c.c.](#)), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (**comma 4**).

L'**articolo 2** definisce gli **obblighi del datore di lavoro** o committente, il quale, in particolare, deve inserire nella **comunicazione obbligatoria** fatta al centro per l'impiego competente, indicazioni sulle modalità di pagamento della retribuzione, nonché gli estremi dell'**istituto bancario** o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione (ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio attestante l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore), nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali ([D.Lgs. 196/2003](#)); in caso di modifica delle modalità di pagamento della retribuzione o di trasferimento dell'ordine di pagamento ad altro istituto bancario o ufficio postale, il datore di lavoro deve darne comunicazione scritta, tempestiva ed obbligatoria, al centro per l'impiego competente.

Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria, i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**articolo 3** prevede che il Governo **stipuli una convenzione** con le **confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro** maggiormente rappresentative a livello nazionale, **l'Associazione bancaria italiana (ABI)** e la **società Poste italiane Spa**, con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuoverla conoscenza e la corretta attuazione della legge.

Tale convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi **centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.

L'**articolo 4** dispone che il presente **provvedimento non si applica** ai datori di lavoro **non titolari di partita IVA**, ai rapporti di **lavoro domestico** (di cui alla [legge n.339/1958](#)) e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'**articolo 5** disciplina le **sanzioni** previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel **pagamento di una somma**:

- **da 5.000 euro a 50.000 euro**, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti;
- **pari a 500 euro**, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale; in questo caso l'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle conseguenti verifiche.

Relazioni allegata o richieste

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nella proposta di legge, in quanto intervengono su uno specifico profilo del rapporto di lavoro, sono riconducibili alla **materia di potestà esclusiva statale "ordinamento civile"**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Con riferimento a specifiche disposizioni rileva altresì la materia **"tutela e sicurezza del lavoro"**, di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi.

cost259	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro